



Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva con il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015

A.C. 1770

Dossier n° 167 - Schede di lettura
18 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1770
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	10 aprile 2019
assegnazione:	28 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari esteri, V Bilancio, VII Cultura
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva con allegato, sottoscritto con la Bulgaria, è volto a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1967, allargandoli al settore audiovisivo, promuovendo altresì ulteriormente lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due paesi e dare impulso all'industria cinematografica delle due parti, contribuendo allo crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria.

L'Accordo è composto da un **preambolo**, da **18 articoli** e da un **Allegato**.

L'art. 1 definisce il significato di coproduzione, precisandone durata e tipologia, e quello di coproduttore.

L'art. 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo;

L'art. 3 equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni, precisando l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale.

L'art. 4 definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione;

L'art. 5 stabilisce che non vi è connessione diretta tra l'approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione dell'autorizzazione alla proiezione in pubblico;

L'art. 6 individua nelle «Norme di procedura», che costituiscono l'Allegato all'Accordo, le disposizioni da osservare per la presentazione delle istanze. Stabilisce altresì che le Autorità competenti agiscono conformemente alle "Norme di procedura".

L'art. 7 determina, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, riconoscendo l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea.

Precisa altresì che soltanto in casi eccezionali può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico o artistico di cittadini di paesi non membri dell'Unione europea.

L'art. 8 stabilisce che le riprese, la loro elaborazione, i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura devono essere realizzati all'interno dei paesi coproduttori e soltanto quando il soggetto o la sceneggiatura lo richiedano possano essere realizzate riprese in esterno o interno in un Paese che non partecipa alla coproduzione. Solo in casi eccezionali le Autorità competenti autorizzano servizi di doppiaggio o sottotitolatura ad un altro Paese.

L'art. 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, stabilendo che esse possono variare dal 20% all'80% del totale delle spese di ciascuna produzione.

L'art. 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica; precisa, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara.

L'art. 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva.

L'art. 12 prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni;

L'art. 13 stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione.

L'art. 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale nonché in manifestazioni ed eventi in generale si provveda a contraddistinguere l'opera con la dicitura "coproduzione italo-bulgara" o "coproduzione bulgaro-italiana".

L'art. 15 indica che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione, laddove tale partecipazione sia paritaria sarà presentata dal regista dell'opera.

L'art. 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi.

L'art. 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea;

L'art. 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto da una delle Parti. Stabilisce altresì che il presente Accordo sostituisce e annulla il precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Sofia il 29 luglio 1967.

L'Allegato contiene le «Norme di procedura» che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **quattro articoli**. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'**articolo 3** riguarda la **copertura finanziaria** e stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in **euro 3.240** ogni quattro anni a decorrere dall'anno **2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.